

La Corte, intervenendo in materia di fonti rinnovabili, dichiara, a seguito di ricorso governativo dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30¹ aventi per oggetto rispettivamente la disciplina dei requisiti tecnici minimi in materia di impianti fotovoltaici di grande generazione e quella degli impianti eolici di grande generazione.

A giudizio del governo le disposizioni impugnate violerebbero i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché il principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili prescritto dal diritto dell'Unione europea, introducendo per gli impianti fotovoltaici di grande generazione tetti massimi di potenza e modificando i requisiti tecnici minimi per gli impianti eolici di grande generazione idonei a condizionare i procedimenti di autorizzazione.

Alla dichiarazione della illegittimità della disciplina introdotta dal legislatore regionale la Corte perviene riscontrando una violazione dei principi fondamentali in materia di *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia* di cui al terzo comma dell'art.117 Cost. e in particolare osservando che.

- *nel regolare le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale² non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012)» (sentenza n. 86 del 2019, in senso conforme, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 177 del 2018)...*;

- *tali principi nel valorizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili regolano le autorizzazioni e le relative procedure amministrative, nel solco della «semplificazione» e dell'esigenza di «rendere più rapida*

¹ (Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii." e alla L.R. n. 8/2012 "Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili")

Tali disposizioni recitano:

“Articolo 1 *Modifiche alla [L.R. n. 1/2010](#).*

1. Al Piano di indirizzo energetico regionale (P.I.E.A.R.), Appendice A) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo n. 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi) comma 1, prima della parola "Potenza" sono inserite le seguenti parole: "Per le aree e i siti di cui al punto 16.1, lettera d) del [D.M. 10 settembre 2010](#),";

b) al paragrafo n. 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi) dopo il punto 1, è inserito il punto 1-bis:

"1-bis. Per le aree e i siti diversi da quelli di cui al punto 1, del paragrafo 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi), e fermo restante quanto previsto dalla [L.R. 54/2015](#), potenza massima dell'impianto non superiore a 3 MW, la potenza massima dell'impianto potrà essere aumentata del 20% qualora i progetti comprendano interventi a supporto dello sviluppo locale, commisurati all'entità del progetto ed in grado di concorrere, nel loro complesso, agli obiettivi del P.I.E.A.R. La Giunta regionale, al riguardo, provvede a definire le tipologie, le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli interventi di sviluppo locale;

Articolo 2 *Modifiche all'Appendice A) del P.I.E.A.R.*

1. Le lettere a) e b) del paragrafo 1.2.1.3. (*Requisiti tecnici minimi*) dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. sono sostituite dalle seguenti:

a) velocità media annua del vento a 25 m dal suolo superiore ai 6 m/s;

b) ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.500 ore.

2. Al primo capoverso del paragrafo 1.2.1.5. (*Requisiti anemologici*) dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. le parole *"della durata di almeno un anno"* sono sostituite con le seguenti: *"della durata di almeno tre anni"*.

3. La lettera f) del paragrafo 1.2.1.5. (*Requisiti anemologici*) dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. è sostituita dalla seguente:

"f) Periodo di rilevazione di 3 anni di dati validi e consecutivi - è ammessa una perdita di dati pari al 10% del totale - che non risalgano a più di 5 anni precedenti alla presentazione dell'istanza. Qualora i dati a disposizione siano relativi ad un periodo di tempo inferiore a 3 anni, ma comunque superiore a 30 mesi, è facoltà del richiedente adottare una delle due strategie seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un periodo di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell'energia prodotta; integrare i dati mancanti con rilevazioni effettuate tramite torre anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b), c), d) ed e), fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo consecutivo di un anno presentino una perdita di dati non superiore al 10% del totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi, il monitoraggio dovrà estendersi per il periodo necessario ad ottenere dati validi per ognuno dei mesi dell'anno solare."..

² Art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e artt. 4 e seguenti del d.lgs. n. 28 del 2011, nonché dalle previsioni del d.m. 10 settembre 2010

la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa» (sentenze n. 189 del 2014 e n. 344 del 2010;

non è dato, invece, inferire dai tali principi un potere delle «Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019).